REGOLAMENTO (CEE) N. 1200/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che il mercato comunitario delle mele è caratterizzato da un'offerta inadeguata rispetto alla domanda; che questa situazione dà origine, tra l'altro, ad un calo dei prezzi e a ritiri cospicui;

considerando che le misure di stabilizzazione del mercato non sono in grado, da sole, di ovviare a tale squilibrio; che è opportuno adottare provvedimenti specifici per adattare il potenziale produttivo agli sbocchi attuali e prevedibili della produzione comunitaria;

considerando che questo obiettivo può essere conseguito istituendo premi all'estirpazione per un periodo di tre anni a favore dei produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione di mele diverse dalle mele da sidro; che, per garantire l'efficacia di tale misura di estirpazione, è opportuno disporre che possano beneficiare del premio esclusivamente gli agricoltori che coltivano i frutteti più produttivi a condizione che essi si impegnino, per iscritto, a non procedere al reimpianto di meleti;

considerando che l'importo del premio unico deve essere stabilito tenendo conto sia del costo delle operazioni di estirpazione, sia della perdita di reddito;

considerando che il premio all'estirpazione mira al conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 39 del trattato; che è opportuno prevedere che tale misura sia finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

considerando che conviene attuare questa azione in Portogallo fin dall'inizio della presente campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel corso delle campagne dal 1990/1991 al 1992/1993 i produttori comunitari di mele beneficiano, a loro richiesta e alle condizioni definite nel presente regolamento, di un premio unico all'estirpazione dei meleti diversi da quelli destinati alla produzione di mele da sidro.

Articolo 2

1. La concessione del premio è subordinata all'impegno scritto del beneficiario di:

a) estirpare o far estirpare tutto il suo meleto in una volta entro il 31 marzo di un dato anno,

b) rinunciare all'impianto di meleti.

2. Ai sensi del presente regolamento per meleto si intendono tutte le parcelle dell'azienda investite a mele da meno di 20 anni con una densità superiore a 400 alberi per ettaro.

Articolo 3

L'importo del premio è fissato tenendo conto in particolare delle spese di estirpazione e della perdita di reddito subita dai produttori che hanno effettuato le operazioni di estirpazione.

Articolo 4

Gli Stati membri si accertano che il beneficiario del premio osservi gli impegni di cui all'articolo 2. Essi adottano le misure complementari necessarie per garantire in particolare il rispetto delle disposizioni che disciplinano il premio e informano la Commissione delle misure adottate.

Articolo 5

Le misure previste dal presente regolamento sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento

[1] GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 82.
[2] GU n. C 96 del 17. 4. 1990.
[3] GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.

della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 [2]. Esse sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

Articolo 6

L'importo del premio e le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 [4].

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile in Portogallo a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

---

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[4] Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.